

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Sezione Reclami

CIRCOLARE

Alle Imprese di Assicurazione
autorizzate all'esercizio del ramo
R.C.Auto
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per
l'Italia delle Imprese aventi la
sede legale in un altro Stato
Membro delle U.E. che operano
nel ramo R.C.Auto sul territorio
della Repubblica in regime di
stabilimento
LORO SEDI

Alle Imprese di Assicurazione
aventi sede legale in un altro
Stato Membro della U.E. che
operano nel ramo R.C.auto
sul territorio della Repubblica
in regime di libera prestazione di
servizi
LORO SEDI

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici
e Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Al Ministero delle Attività
Produttive
D.G.C.A.S
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
ANIA
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Oggetto: **Adeguamento alla disciplina di cui all'art. 12 bis, 1° e 2° comma, della Legge n. 990 del 24 dicembre del 1969 introdotto dall'art. 1 della Legge n. 57 del 5 marzo 2001.**

La Legge n. 57 del 5 marzo 2001 ha, tra l'altro, previsto l'inserimento, dopo l'art. 12 della L. n. 990 del 1969, dell'art. 12 bis che al 1° comma pone l'obbligo, per le imprese di assicurazione, *“di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari”*. Ciò al fine di garantire non solo un'adeguata informazione agli utenti ma anche maggiore trasparenza e concorrenza nei servizi assicurativi.

Il secondo comma del citato articolo, oltre a prevedere l'obbligo, per le imprese di assicurazione, di rendere visibili agli utenti nei punti vendita e nell'ambito di servizi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative a autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti, rende, altresì, obbligatorio che le Compagnie evidenzino *“anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata”*.

Le disposizioni contenute nell'art. 12 bis della Legge 990 del 1969 ai commi 1° e 2° dovevano essere adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 57 del 2001 e, pertanto, entro il 3 luglio u.s.

Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della norma da ultimo citata *il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi suindicati comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti*

milioni e che in caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni la sanzione è raddoppiata.

Alla luce di quanto esposto si invitano le imprese di assicurazione a voler dare tempestiva conferma all'Istituto di Vigilanza dell'avvenuto adeguamento alla vigente normativa mediante l'adozione del materiale informativo e pubblicitario espressamente richiesto nonché mediante l'inserimento nei siti internet delle tariffe e delle condizioni contrattuali.

Per quanto, specificamente, concerne il 2° comma dell'art. 12 bis si sollecitano le imprese ad adeguare, qualora ciò non sia ancora avvenuto, i propri preventivi nel ramo R.C.auto alla disciplina normativa, rendendo esplicita l'eventuale esistenza delle cause di esclusione della garanzia o rivalsa enucleate dalla norma, dando tempestiva comunicazione all'Istituto di Vigilanza dell'avvenuto adeguamento e trasmettendo idonea documentazione.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
Lorenzo Foglia